


OGGETTO: Legge regionale 29.11.2006 n. 21, art. 23 "Modifiche alla L.R. 33/1999 e successive modifiche". Revoca delle D.G.R. n. 398 del 21.5.2004 e n. 297 dell'11.3.2005. Determinazione della composizione dell'Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi (ORCPE).

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e media impresa, commercio e artigianato;




VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.G.R.L. n. 398 del 21.5.2004 con la quale si definisce la composizione dell'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 8 della L.R. 33/99;

VISTA la D.G.R.L. n. 297 dell'11.3.2005 con la quale sono stati designati gli esperti di competenza della Giunta stessa in seno all'Osservatorio stesso;

VISTO il Decreto n. T0137 del 31.3.2005 con il quale il Presidente della Giunta pro-tempore ha provveduto alla nomina di parte dei componenti dell'Osservatorio medesimo, nelle more della definizione del procedimento istruttorio afferente la nomina dei restanti componenti;

PRESO ATTO che l'Osservatorio in questione non si è mai insediato;



VISTA la Legge regionale 29.11.2006 n. 21 la quale, all'art. 23, modifica gli artt. 8 e 9 della L.R. 33/1999 e successive modifiche", istituendo l'Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato ORCPE, determinandone, tra l'altro, il numero massimo dei membri effettivi;

RITENUTO di dover adottare un atto per l'inserimento delle figure istituzionali e/o associative (datoriali e/o parti sociali) che possano far parte dell'ORCPE;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla determinazione della composizione dell'ORCPE ed alla sua organizzazione;



**RITENUTO** che il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

**DELIBERA**

1. Le D.G.R. n. 398 del 21.5.2004 e n. 297 dell'11.3.2005, sono revocate;
2. L'Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato ORCPE, istituito presso la struttura regionale competente in materia di commercio dall' art. 8 della Legge regionale 18.11.1999, n. 33 e successive modifiche, così come modificato dalla L.R. 21/06, art. 23, è composto da un numero massimo di quattordici membri effettivi e rispettivi supplenti, e precisamente da:
  - il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio che assume le funzioni di coordinatore;
  - il dirigente della struttura regionale competente in materia di consumatori;
  - il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
  - n. 1 rappresentante dell'ARALL;
  - n. 1 rappresentante del CRUC;
  - n. 1 esperto in materia di distribuzione commerciale e di pubblici esercizi designato da ognuna delle seguenti sigle: Confcommercio, Confesercenti, Federlazio e Confindustria;
  - n. 1 rappresentante di CGIL -CISL- UIL e UGL, nominato unitariamente;
  - n. 1 rappresentante dell'Unioncamere regionale;
  - n. 3 esperti in materia di sviluppo economico e territoriale, di marketing territoriale, di credito e giuridico-economico.
3. Le designazioni degli esperti e relativi supplenti, nonché le relative nomine, devono essere effettuate sulla base di appositi curricula, da cui risulti:
  - per quanto concerne gli esperti nel settore della distribuzione commerciale e di pubblici esercizi, il possesso del diploma di laurea in materie correlate o di istruzione superiore di secondo grado e di comprovata esperienza acquisita attraverso lo svolgimento per almeno cinque anni di attività presso enti, organismi ed organizzazioni del comparto della distribuzione organizzata e dei pubblici esercizi;
  - per quanto concerne gli esperti nei settori dello sviluppo economico e territoriale e del marketing territoriale il possesso del diploma di laurea in materie correlate o di istruzione superiore di secondo grado e di



comprovata esperienza acquisita attraverso lo svolgimento per almeno cinque anni di attività nel campo della pianificazione economica, del territorio e dello sviluppo;

- per quanto concerne gli esperti nel settore del credito ed in materia giuridico-economica, dati, il possesso del diploma di laurea in materie correlate o di istruzione superiore di secondo grado e di comprovata esperienza acquisita attraverso lo svolgimento per almeno cinque anni di attività presso enti, organismi ed organizzazioni del comparto pubblico/privato amministrativo e finanziario.

4. L' ORCPE si riunisce su convocazione del Coordinatore o su richiesta di almeno il 75% dei componenti nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio. Le sue riunioni sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti. Ulteriori modalità per il proprio funzionamento e lo svolgimento dell'attività possono essere adottate con regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge regionale n. 33/99, artt. 8 e 9 come modificati dalla L.R. 21/06 e dalla presente deliberazione.
5. ORCPE presenta entro il mese di dicembre di ogni anno alla Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta, unitamente ad un rapporto sull'entità e l'efficienza della rete distributiva, avvalendosi del supporto poli-specialistico già istituito per l'attività dell'ex Osservatorio regionale del commercio, nonché di una segreteria operativa assicurata da un dipendente individuato nella struttura regionale competente in materia di commercio.
6. Per la partecipazione alle riunioni dell' ORCPE sono previsti compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
7. Alla costituzione dell' ORCPE ed alla nomina dei componenti si provvederà con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

